

REPUBBLICA DI BOLOGNA	
UFFICIO DI DIREZIONE	
N. Prot. Int. 10	21.1.19
UFFICIO	
UFFICIO	
FASCICOLO	SOTTOFASCICOLO



Procura distrettuale della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna

Ufficio del Procuratore distrettuale della Repubblica Giuseppe AMATO

Ai colleghi

Oggetto: Stato di quasi flagranza e sorpresa dell'indiziato con cose o tracce del reato commesso immediatamente prima

In tema di arresto in flagranza, si segnala la sentenza della Corte di cassazione, Sezione IV, 14 dicembre 2018- 18 gennaio 2019 n. 2338, Proc. Rep. Trib. Bologna in proc. Capitale, laddove si è affermato: .

In tema di arresto in flagranza, l'integrazione dell'ipotesi di c.d. "quasi flagranza" costituita dalla "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" non richiede - a differenza del caso dell'inseguimento - che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l'immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato: basta, in altri termini, l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce (fattispecie in cui la Corte, accogliendo il ricorso del procuratore della Repubblica, ha ritenuto che fosse stato eseguito correttamente l'arresto, nella quasi flagranza, in quanto le forze dell'ordine, intervenute tempestivamente una volta allertate, avevano rinvenuto il soggetto autore del reato ancora sul luogo, rappresentando questa stessa presenza una "traccia" del reato, rimasto peraltro nell'ipotesi di un tentativo, commesso immediatamente prima).

La Corte, nell'accogliere il ricorso di questo Ufficio, avverso il provvedimento con cui il giudice non aveva convalidato l'arresto assumendo erroneamente l'assenza della flagranza, ha colto l'occasione per precisare la nozione della "quasi flagranza" allorquando questa si sia sostanziata nel rinvenimento di cose o tracce del reato commesso immediatamente prima.

Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che fosse stato eseguito correttamente l'arresto, nella quasi flagranza, in quanto risultava che le forze dell'ordine, intervenute tempestivamente una volta allertate, avevano rinvenuto il soggetto autore del reato ancora sul luogo, rappresentando questa stessa presenza una "traccia" del reato, rimasto peraltro nell'ipotesi di un tentativo, commesso immediatamente prima.

La giurisprudenza è assolutamente consolidata, nel senso che, anche alla luce delle puntualizzazioni fornite dalle Sezioni unite [sentenza 24 novembre 2015, Ventrice], la “quasi flagranza” legittimante l’arresto da parte della polizia giudiziaria è configurabile tutte le volte in cui sia possibile stabilire un particolare “nesso” tra il soggetto ed il reato che consenta di ricondurre al primo la commissione dell’illecito, anche allorquando questi non sia colto nell’atto di commetterlo.

Tale condizione si può configurare – alla luce dell’indicazione normativa dell’articolo 382 del Cpp- nel caso in cui l’arresto avvenga in esito a inseguimento, ancorché protratto ma effettuato senza perdere il contatto percettivo anche indiretto con il fuggitivo, ovvero nel caso di rinvenimento sulla persona dell’arrestato di cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima [cfr. Sezione IV, 26 ottobre 2017, PM in proc. Kukiqi ed altro].

Lo stato di “quasi flagranza”, per l’effetto, non può invece ravvisarsi, per difetto del particolare “nesso” con il reato di cui si è detto, nell’ipotesi in cui l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato iniziato per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte della vittima o di terzi, dovendosi in tal caso escludere che gli organi di polizia giudiziaria abbiano avuto diretta percezione del reato. La nozione di “inseguimento”, caratterizzata dal requisito cronologico dell’”immediatezza” [“subito dopo il reato”], postula, quindi, la necessità della diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli operanti della polizia giudiziaria precedenti all’arresto.

In tale situazione, piuttosto, lo stato di “quasi flagranza” potrebbe comunque ravvisarsi se ed in quanto il soggetto sia trovato con cose che lo colleghino univocamente al reato e/o presenti sulla persona segni inequivoci riconducibili alla commissione del reato[“immediatamente prima”] da parte del medesimo[cfr., di recente, Sezione IV, 30 novembre 2017, Proc. Rep. Trib. Vicenza in proc. Henage].

Buon lavoro

Bologna 17 gennaio 2019

IL PROCURATORE DLA REPUBBLICA

Giuseppe Amato



45R



02338-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FAUSTO IZZO	- Presidente -	Sent. n. sez. 2486/2018
FRANCESCO MARIA CIAMPI		CC - 14/12/2018
CARLA MENICHELLI	- Relatore -	R.G.N. 33643/2018
DONATELLA FERRANTI		Motivazione Semplificata
DANIELA RITA TORNESI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
nel procedimento a carico di:
██████████ nato a ██████████ il ██████████

avverso l'ordinanza del 06/08/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA

udita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHELLI;
letta/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 6 agosto 2018, non convalidava l'arresto di ██████████ effettuato in quasi flagranza del reato di cui agli artt. 56 e 624-bis cod. pen. perché, introducendosi all'interno dei locali adibiti a spogliatoi per i dipendenti dell'esercizio commerciale "Tiger" e rovistando nella borsa di ██████████ contenente portafoglio e documenti, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della borsa e del contenuto, non riuscendovi per l'intervento della dipendente ██████████.

2. Il giudice riteneva non ricorrente lo stato di quasi flagranza in quanto l'indagato, seppur raggiunto dopo pochi minuti dal fatto dagli agenti di PG, non era rinvenuto nel possesso di alcuna refurtiva, né alcun segmento della condotta era avvenuto sotto la diretta percezione degli operanti.

3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna propone ricorso per cassazione.

4. Con unico motivo, il Procuratore ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dello stato di quasi flagranza. Il ricorrente contesta, infatti, la motivazione dell'ordinanza laddove ha inteso applicare al caso di specie il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite n. 39131 del 2015, dal momento che, nel caso che occupa, la presenza del soggetto ancora sul luogo del delitto al momento dell'intervento delle forze dell'ordine, senza che si potesse ritenere una giustificazione alternativa di tale sua presenza, costituiva elemento rientrante nella "diretta percezione di condotte e situazioni personali dell'autore del reato immediatamente correlate alla perpetrazione del reato" e dunque rivelatrice della colpevolezza che legittimava l'arresto.

5. Il Procuratore Generale ha ritualmente depositato requisitoria scritta, con la quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per legittimità della esecuzione dell'arresto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Invero, il caso che occupa non può essere pianamente riportato a quello oggetto dell'attenzione delle citate Sezioni Unite. Mentre in quel caso, infatti, si faceva questione della legittimità o meno dell'arresto avvenuto a seguito di inseguimento sulla base di informazioni rese da terzi, nel caso a giudizio il soggetto si trovava ancora sul luogo del delitto al momento dell'intervento delle forze

dell'ordine, e ciò bastava per porre l'intera condotta sotto la diretta percezione di queste ultime.

3. Secondo la giurisprudenza, infatti, è sufficiente, per aversi quasi flagranza, la diretta percezione da parte della PG soltanto degli elementi idonei a fare ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del soggetto, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato "immediatamente prima" (Sez. 2, n. 19948 del 04/04/2017, P.M. in proc. Rosca, Rv. 270317). In tema di arresto in flagranza, infatti, l'integrazione dell'ipotesi di c.d. "quasi flagranza" costituita dalla "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" non richiede - a differenza del caso dell'inseguimento - che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l'immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, P.M. in proc. Kukiqi e altro, Rv. 271683), bastando l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce (Sez. 5, n. 44041 del 03/07/2014, Ruggirello, Rv. 262097; Sez. 4, n. 7305 del 10/11/2009, P.M. in proc. Leone, Rv. 246496; Sez. 4, n. 46159 del 16/09/2008, P.M. in proc. Olivieri, Rv. 241756).

4. Anche le Sezioni Unite hanno continuato ad affermare che i casi di (quasi) flagranza sono rappresentati dalla diretta percezione di condotte e situazioni personali dell'autore del reato, "immediatamente correlate alla perpetrazione e obiettivamente rivelatrici della colpevolezza", precisando tuttavia che, ove tale immediatezza scemi - come tipicamente avviene in caso di inseguimento da parte delle forze dell'ordine - non sia possibile procedere all'arresto solamente sulla base di dichiarazioni rese alla PG da terzi, senza il rinvenimento di altre cose o tracce del reato.

5. Tanto chiarito, erra il giudice nell'escludere la ricorrenza della quasi flagranza nel caso odierno, nel quale, infatti, l'immediatezza della percezione del delitto doveva dirsi pienamente sussistente, dato che le forze dell'ordine, intervenute tempestivamente una volta allertate, rinvenivano il soggetto autore del reato ancora sul luogo, rappresentando questa stessa presenza una "traccia" del reato, rimasto peraltro nell'ipotesi di un tentativo, commesso immediatamente prima.

6. In ragione di quanto sin qui affermato, si deve ritenere che l'arresto sia stato effettuato legittimamente, dovendosi conseguentemente annullare senza rinvio l'ordinanza di mancata convalida.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.

Così deciso in Roma il 14 dicembre 2018


Il Consigliere estensore

Carla Marichetti



Il Presidente

Fausto Izzo



SEGRETERIA
oggi 14/12/2018



IL FUNZIONARIO
Irene Liguori

